

**CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO
INDUSTRIALE di BARI**
Settore Tecnico

RISCONTRO QUESTITI AGGIORNATO AL 25/11/2022

Quesiti di cui alla nota del 11/11/2022 operatore economico "xxxx"

con riferimento a quanto riportato all'art.6 del Disciplinare di gara nel quale viene espressamente vietato il ricorso al subappalto (ex art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016), con la presente si chiede di confermare che sarà invece ammesso ricorrere, in caso di aggiudicazione al contratto di collaborazione continuativa - subcontratto ex art. 105, comma 3, lett. c bis), d.lgs. n. 50 del 2016 giuridicamente diverso dal subappalto

Si conferma la possibilità di ricorrere, in caso di affidamento del servizio, al contratto continuativo di collaborazione secondo quanto riportato nell'art. 105 comma 3 lettera c) bis del D.Lgs 50/2016.

Si chiede, in alternativa all'invio della documentazione a mezzo plico cartaceo, di poter inviare la documentazione a mezzo pec o eventuale albo fornitori

La richiesta del plico chiuso e sigillato da consegnare al protocollo dell'Ente, contenente la documentazione firmata digitalmente in formato "CADES" o "PADES" su singoli supporti informatici (CD/DVD o chiavetta USB), è stata formulata al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'art. 40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e garantire il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nella procedura di affidamento.


Qualora il concorrente lo ritenesse necessario, si comunica la possibilità di inoltrare la propria offerta a mezzo PEC all'indirizzo s.milella@pec.conorzioasibari.it, suddividendo la documentazione in tre distinte buste digitali ("A – Documenti Amministrativi" "B – Offerta economica" "C – Offerta Tecnica") protette da password. Il concorrente dovrà poi comunicare, sempre a mezzo PEC, la password di apertura della singola busta A il giorno 30/11/2022 alle ore 10:00 durante la seduta pubblica e successivamente, a seguito di formale richiesta, la password di apertura della singola busta C. Nel corso della successiva seduta pubblica verrà richiesto l'invio della password di apertura della singola busta B.

Quesiti di cui alla nota del 18/11/2022 operatore economico "xxxx"

1) si chiede di indicare l'ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità (anche se a carico della ditta aggiudicataria) nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara;

Trattandosi di affidamento diretto si provvederà alla pubblicazione dell'esito solo sul sito internet del committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito ministeriale www.serviziocontrattipubblici.it. Pertanto non sono previsti costi di pubblicazione.

2) si chiede di indicare l'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e



CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI

Settore Tecnico

registrazione contratto

Non sono previsti costi di segreteria


3) Con riferimento ai costi della manodopera di € 6.000,00 e nello specifico al Disciplinare di gara, pagina 3, articolo 3 (OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO): "Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 6.000,00 (IVA esclusa), calcolati sulla base di una valutazione delle risorse potenzialmente necessarie per l'esecuzione dell'appalto, di un inquadramento in un profilo professionale di medio livello, con applicazione del contratto collettivo nazionale commercio/terziario", i quali risultano sovradimensionati rispetto al servizio, si chiede di confermare che tali costi siano stimati e che quindi anche la scrivente potrà indicare la stima dei propri costi della manodopera.

I costi della manodopera indicati, ammontanti ad € 6.000,00 sono da considerare quale stima puramente indicativa. L'operatore economico è invitato a stimare i propri costi indipendentemente dal succitato valore.

4) Con riferimento al Capitolato d'appalto, pagina 5, articolo 10 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO): "... Il corrispettivo del servizio, determinato dal prodotto del valore aggiudicato per il numero effettivo di buoni pasto erogati, sarà corrisposto con cadenza mensile, a seguito di emissione delle fatture da inviare in originale formalizzate sulla base dell'ordine inoltrato dal Direttore Esecutivo del Servizio", si chiede di indicare la modalità e i tempi di pagamento delle fatture.

I pagamenti mensili verranno effettuati, previa verifica del DURC, entro il termine massimo di trenta giorni dall'emissione della relativa fattura mediante bonifico bancario tramite l'iban indicato dall'affidatario.

5) Con riferimento al Disciplinare di gara, pagina 9, articolo 12 (CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"), paragrafo 4: "Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, firmato digitalmente dal fideiussore e dall'operatore economico e con riferimento al Capitolato d'appalto, pagina 7, articolo 13: "Le offerte presentate dai concorrenti devono essere corredate da una garanzia provvisoria pari al 1% dell'importo posto a base d'asta (e quindi pari ad € 630,00), prestata in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 comma 4 della Legge n.120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., qui da intendersi integralmente richiamato. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di avvalersi delle ipotesi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, l'operatore economico deve espressamente attestare il possesso dei relativi requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di prestazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia provvisoria deve: a) essere prodotta come documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, o in copia informatica di documento analogico (scansione di



CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI

Settore Tecnico

documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 con attestazione di conformità del documento all'originale da parte di pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 (cfr. al riguardo ANAC, delibera n. 372 del 17 aprile 2019); b) avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta; c) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni su espressa richiesta del Consorzio, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione. Le offerte presentate devono altresì essere corredate dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente dovesse risultare aggiudicatario. Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia definitiva con le modalità e secondo le condizioni previste dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite le ragioni di debito e di credito di ogni altra eventuale pendenza”,


- Si chiede di confermare l'applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto, si chiede di confermare che sia l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l'impegno a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all'interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo);

Si conferma la possibilità di confermare l'impegno sia per il rilascio della cauzione definitiva sia per il rinnovo della sua validità all'interno della cauzione medesima

- Relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all'art. 4 del nuovo schema tipo sopra citato e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod.civ.” senza l'inserimento della frase “volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore” come da voi invece indicato negli atti di gara (tale dicitura non è presente nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018) e specificando, per quanto concerne l'art. 1957, il comma 2 (specifica contemplata nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018)

Si conferma la possibilità di indicare che “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile” eliminando “volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore”.

6) Con riferimento alla presentazione del modello DGUE e nello specifico al Disciplinare di gara, pagina 9, articolo 12 (CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”), paragrafo 1: “DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste



CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI

Settore Tecnico

in un'autocertificazione resa dall'impresa, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Il DGUE deve essere compilato con le seguenti modalità: Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Parte II – Informazioni sull'operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali: 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di non aver violato il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; 2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata; 3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nel caso in cui risulti aggiudicatario; 4. dichiara di rispettare le disposizioni previste nella documentazione di gara in merito alla disciplina della privacy”

Si chiede di confermare che, in relazione alla Parte IV: Criteri di Selezione, sia sufficiente, al fine di attestare i relativi requisiti, compilare il campo “alfa” - indicazione globale di tutti i criteri.


Si conferma la necessità di compilare il solo campo “alfa” della Parte IV del DGUE.

7) Con riferimento al Disciplinare di gara, pagina 9, articolo 14 (CONTENUTO DELL' OFFERTA TECNICA): “L'offerta tecnica deve consistere in un elaborato della lunghezza massima di 30 facciate (qualora venga prodotto un documento più lungo, la Commissione potrà limitare il proprio esame alle prime 30 facciate, dimensione carattere minimo 10) con il quale i partecipanti alla gara illustrano le modalità con cui intendono garantire il corretto espletamento del servizio oggetto di appalto. L'Offerta tecnica deve inoltre contenere all'inizio un sommario con capitoli, paragrafi e punti della documentazione richiesta e il numero di pagina corrispondente”, si chiede di confermare che dal conteggio delle 30 facciate, siano esclusi: copertina, indice, eventuali allegati e l'avviso di riservatezza.

L'elaborato richiesto dovrà avere una lunghezza massima di trenta facciate ad esclusione di eventuale copertina ed indice. Si invita a presentare l'avviso di riservatezza in allegato al citato elaborato poiché gli allegati non rientrano nel conteggio delle trenta facciate.

8) Con riferimento al Disciplinare di gara, pagina 10, articolo 15.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica) e nello specifico alla tabella indicata:

- relativamente al PUNTO A (Livello di servizio riferito alla rete dei locali), viene richiesto il numero di esercizi convenzionati. Tale richiesta risulta in contrasto con le indicazioni fornite dall'Avcp (ora Autorità Nazionale Anticorruzione “Anac”) nella sua deliberazione n. 92 del 26 ottobre 2011., e risulta oltretutto in contrasto con quanto previsto dall'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 comma 7 che cita “Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando.



CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI

Settore Tecnico

La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione". Si chiede pertanto di confermare la possibilità di dichiarare il numero di locali che la Scrivente si impegna a convenzionare. Come previsto poi, in caso di aggiudicazione, entro un termine congruo "xxxx" procederà a fornire copia delle convenzioni con le indicazioni previste.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio A1 (n. di esercizi convenzionati) è sufficiente riportare il numero di esercizi per i quali il concorrente dichiara l'attivazione della convenzione. Si ritiene opportuno indicare nella relazione tecnica almeno l'ipotesi della tipologia di esercizio commerciale e la loro distribuzione nei territori di competenza consortile (Comune di Bari, Comune di Modugno, Comune di Molfetta).

- relativamente ai PUNTI: A1 (n. esercizi convenzionati), D1 (Commissione/sconto sui buoni pasto agli esercenti), D2 (Termini di pagamento agli Esercenti (all'art. 3 lett. a), b), f), g) del D.M. 122/2017), D3 (Termini di pagamento agli Esercenti (all'art. 3 lett. c), d), e), h) del D.M. 122/2017), si chiede di indicare la corretta attribuzione dei punteggi.

Si riportano di seguito i punteggi corretti per i sub criteri indicati, che sostituiscono quelli erroneamente inseriti nel disciplinare


A1 (n. esercizi convenzionati)		max 10 punti
a) da 61 a 80 esercizi nelle zone indicate	(5 punti)	
b) da 81 a 100 esercizi nelle zone indicate	(8 punti)	
c) oltre 100 esercizi nelle zone indicate	(10punti)	

D1 (Sconto sui buoni pasto agli esercenti)		max 4 punti
a) $\leq 3\%$	(0 punti)	
b) $> 3\%$ e $< 4\%$	(2 punti)	
c) $\geq 4\%$ e $\leq 5\%$	(4 punti)	

D2 (Termini di pagamento agli Esercenti (all'art. 3 lett. a), b), f), g) del D.M. 122/2017)		max 2 punti
a) > 15 gg	(0 punti)	
b) 15-11 gg	(1 punti)	
c) ≤ 10 gg	(2 punti)	

D3 (Termini di pagamento agli Esercenti (all'art. 3 lett. c), d), e), h) del D.M. 122/2017)		max 2 punti
a) > 30 gg	(0 punti)	
b) 30-26 gg	(1 punti)	
c) ≤ 25 gg	(2 punti)	

9) Con riferimento alla lettera di invito e nello specifico alla sezione ALTRE INFORMAZIONI, pagina 4: "il legale rappresentante della ditta partecipante dovrà dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 (disponibile all'indirizzo web www.consorzioasibari.it) dell'Ente e dal modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato con il piano anticorruzione e il piano per la trasparenza predisposto dall'Ente (disponibile all'indirizzo web www.consorzioasibari.it) e di impegnarsi ad osservare e a far osservare, per quanto di competenza, ai propri dipendenti e collaboratori i previsti adempimenti, pena la risoluzione del contratto", si chiede di indicare il link da cui scaricare l'allegato relativo al modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, non riuscendo la scrivente società a reperirlo all'interno del sito indicato.



**CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO
INDUSTRIALE di BARI**
Settore Tecnico

Si riporta di seguito il link richiesto:

https://www.conorzioasibari.it/wp/wp-content/uploads/amm_tras/dlgs231v1.pdf

Quesiti di cui alla nota del 21/11/2022 operatore economico "xxxx"

1) In considerazione del ridotto termine per la corretta e ponderata predisposizione della nostra offerta, siamo a chiedere conferma che in luogo dell'invio per posta raccomandata, possa essere accettato l'invio a mezzo PEC delle tre buste digitali. Al fine di mantenere la segretezza delle offerte suggeriamo di proteggere i file/buste digitali con password, le quali vi verranno comunicate il giorno delle aperture delle singole buste. Restiamo in attesa di conferma e di indicazione dell'indirizzo PEC a cui inviare l'offerta. In caso negativo, chiediamo che venga accettato l'invio dei plichi cartacei a mezzo Corriere espresso.

La richiesta del plico chiuso e sigillato da consegnare al protocollo dell'Ente, contenente la documentazione firmata digitalmente in formato "CADES" o "PADES" su singoli supporti informatici (CD/DVD o chiavetta USB), è stata formulata al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'art. 40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e garantire il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nella procedura di affidamento.

Qualora il concorrente lo ritenesse necessario, si comunica la possibilità di inoltrare la propria offerta a mezzo PEC all'indirizzo s.milella@pec.conorzioasibari.it, suddividendo la documentazione in tre distinte buste digitali ("A – Documenti Amministrativi" "B – Offerta economica" "C – Offerta Tecnica") protette da password. Il concorrente dovrà poi comunicare, sempre a mezzo PEC, la password di apertura della singola busta A il giorno 30/11/2022 alle ore 10:00 durante la seduta pubblica e successivamente, a seguito di formale richiesta, la password di apertura della singola busta C. Nel corso della successiva seduta pubblica verrà richiesto l'invio della password di apertura della singola busta B.


2) Si chiede di conoscere l'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), stima spese di bollo e registrazione contratto.

Non sono previsti costi di segreteria

3) Si chiede di conoscere l'ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità (anche se a carico della ditta aggiudicata) nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara.

Trattandosi di affidamento diretto si provvederà alla pubblicazione dell'esito solo sul sito internet del committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito ministeriale www.serviziocontrattipubblici.it. Pertanto non sono previsti costi di pubblicazione.

4) Con riferimento ai costi della manodopera da voi stimati in euro 6.000 (art. 3 del disciplinare di gara), si chiede di confermare che il costo da Voi indicato sia da intendersi meramente indicativo e non vincolante per il concorrente, potendo lo stesso discostarsene, sulla base delle proprie specifiche valutazioni, nel momento in cui viene chiamato ad indicare i propri costi della manodopera. Tali costi, infatti, secondo la giurisprudenza consolidata formatasi in applicazione del nuovo codice



CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI

Settore Tecnico

dei contratti (art. 23 comma 16), sono variabili in funzione di molteplici fattori complessivamente dipendenti dall'organizzazione aziendale dell'appaltatore e possono legittimamente non coincidere con quelli indicati presuntivamente dalla SA (cfr. Parere ANAC 19 dicembre 2018 n. 1182).

I costi della manodopera indicati, ammontanti ad € 6.000,00 sono da considerare quale stima puramente indicativa. L'operatore economico è invitato a stimare i propri costi indipendentemente dal succitato valore.

5) Con riferimento alla fideiussione provvisoria ed in particolare relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all'art. 4 del nuovo schema tipo sopra citato e precisamente "Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod. civ." senza l'inserimento della frase "volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore" come da voi invece indicato negli atti di gara (tale dicitura non è presente nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018) e specificando, per quanto concerne l'art. 1957, il comma 2 (specifica contemplata nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018).

Si conferma la possibilità di indicare che "Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile" eliminando "volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore".

6) Con riferimento al Progetto Tecnico si chiede di confermare che, nel numero di pagine previsto (max 30 facciate), siano esclusi la copertina, l'Avviso di Riservatezza, l'indice e gli eventuali allegati.


L'elaborato richiesto dovrà avere una lunghezza massima di trenta facciate ad esclusione di eventuale copertina ed indice. Si invita a presentare l'avviso di riservatezza in allegato al citato elaborato poiché gli allegati non rientrano nel conteggio delle trenta facciate.

7) In merito a quanto indicato all'art. 14 dello schema di contratto e con specifico riferimento alla nomina ex art. 28 del GDPR si comunica che, in caso di aggiudicazione, sussisterebbero i presupposti, per le motivazioni che in allegato si rappresentano, affinché "xxxx" possa configurarsi come autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei "Beneficiari" (interessati al trattamento). Si chiede quindi conferma dell'accettazione della posizione proposta dalla scrivente.

In merito alla succitata richiesta, poiché al momento non sono note le modalità e i mezzi del trattamento che in concreto l'affidatario del servizio metterà in atto, non è possibile determinare il grado di autonomia di quest'ultimo. Terminato il procedimento di gara e analizzato concretamente come il servizio sarà erogato, potrà essere valutata la necessità o meno di nomina del responsabile del trattamento dati.

(rettificato in data 25/11/2022)

8) Relativamente all'attribuzione del punteggio del criterio D1 si ravvisa una inversione di attribuzione del punteggio. Si chiede conferma che trattasi di refuso



**CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO
INDUSTRIALE di BARI**
Settore Tecnico

e che il punteggio maggiore sia attribuito all'operatore che ha offerto la commissione ristoratori più bassa. Si ravvisa inoltre un errore nel quantitativo dei punti assegnati, si chiede conferma che il punteggio maggiore sia 3 e non 2 come indicato nell'ultima colonna.

Si riportano di seguito i punteggi corretti per i sub criteri indicati, che sostituiscono quelli erroneamente inseriti nel disciplinare

A1 (n. esercizi convenzionati) max 10 punti
a) da 61 a 80 esercizi nelle zone indicate (5 punti)
b) da 81 a 100 esercizi nelle zone indicate (8 punti)
c) oltre 100 esercizi nelle zone indicate (10punti)


D1 (Sconto sui buoni pasto agli esercenti) max 4 punti
a) $\leq 3\%$ (0 punti)
b) $> 3\%$ e $< 4\%$ (2 punti)
c) $\geq 4\%$ e $\leq 5\%$ (4 punti)

D2 (Termini di pagamento agli Esercenti (all'art. 3 lett. a), b), f), g) del D.M. 122/2017) max 2 punti
a) > 15 gg (0 punti)
b) 15-11 gg (1 punti)
c) ≤ 10 gg (2 punti)

D3 (Termini di pagamento agli Esercenti (all'art. 3 lett. c), d), e), h) del D.M. 122/2017) max 2 punti
a) > 30 gg (0 punti)
b) 30-26 gg (1 punti)
c) ≤ 25 gg (2 punti)

Quesiti di cui alla nota del 23/11/2022 operatore economico "xxxx"

1) In merito a quanto indicato nell'art. 14 dello Schema di Contratto **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI** ("Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato del Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono




CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI

Settore Tecnico

stati raccolti. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Consorzio ASI di Bari "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte dell'Ente, relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Consorzio ASI di Bari, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Committente diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Consorzio ASI di Bari in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali") e, nello specifico, all'assunzione da parte dell'aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento, evidenziamo che la scrivente si configura come un autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari" intendendosi per titolare "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali". Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, definito come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" in quanto: - non effettua, nell'erogazione dei propri servizi, un'attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente; - nell'ambito "privacy" agisce autonomamente ai fini dell'erogazione del proprio servizio; - non esegue trattamenti su commissione; - nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito; - i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente; - ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente.

In considerazione di quanto sopra, vi chiediamo di dispensare, in caso di aggiudicazione dell'appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento della scrivente in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

In merito alla succitata richiesta, poiché al momento non sono note le modalità e i mezzi del trattamento che in concreto l'affidatario del servizio metterà in atto, non è possibile determinare il grado di autonomia di quest'ultimo. Terminato il procedimento di gara e analizzato concretamente come il servizio sarà erogato, potrà essere valutata la necessità o meno di nomina del responsabile del trattamento dati.



CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI

Settore Tecnico

2) Si chiede altresì, in caso di aggiudicazione, di inserire, al termine dell'art. 15 (PENALI) del medesimo Schema di Contratto, una clausola del seguente tenore, al fine di permettere a "xxxx" di effettuare le necessarie verifiche ed eventualmente rimediare all'infrazione (controdeduzioni) "Si precisa sin da ora che l'Appaltatore potrà esercitare il proprio diritto di replica entro 15 giorni dalla ricezione della PEC da parte dell'ente contenente l'indicazione dell'infrazione e della relativa penale, al fine di svolgere le necessarie verifiche. Qualora da tali verifiche emerga l'infondatezza delle contestazioni sollevate, e/o qualora l'Appaltatore ponga rimedio all'infrazione accertata, non sarà applicata alcuna penale."

Si conferma la possibilità di inserire la clausola richiesta. In caso di affidamento del servizio si provvederà all'aggiornamento dello schema di contratto da condividere tra le parti prima della sua sottoscrizione.

3) Con riguardo, invece, all'art. 9 del Capitolato d'appalto ("VIGILANZA E CONTROLLI") il quale prevede la facoltà dell'ente di "effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni del capitolato tecnico e disciplinare di gara e del contratto", si specifica che "xxxx", generalmente, non accetta verifiche né in loco né sui propri sistemi. Tuttavia, in parziale deroga di detta policy aziendale e della lettera di cui all'art. 19 del presente capitolato, si suggerisce l'inserimento dell'articolo seguente: "ART. 27 VIGILANZA E CONTROLLI" "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 9 del capitolato in merito a eventuali controlli e verifiche sull'appaltatore, le Parti concordano che questi avranno esclusivamente natura documentale. Sono esclusi, sin da ora, controlli e verifiche in loco. Eventuali controlli e verifiche sui sistemi informatici dell'appaltatore potranno avvenire esclusivamente a fronte di un preavviso di almeno 3 settimane, non dovranno durare più 5 giorni e dovranno avere luogo non più di una volta all'anno". A tal proposito, si sottolinea altresì che la Scrivente "xxxx" è certificata ISO/IEC 27001 ed è sottoposta a due audit l'anno, uno interno e uno esterno e che i summary report di tali audit possono essere condivisi qualora ne facciate richiesta

Si concorda con l'osservazione avanzata e si comunica che in caso di affidamento del servizio si provvederà all'aggiornamento dello schema di contratto da condividere tra le parti prima della sua sottoscrizione.